



## TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

### IL PRESIDENTE

premesso che l'art. 35 bis D. L.vo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'art 6 D.L. n. 13/2017 conv. in L. 13 aprile 2017 n. 46, prevede espressamente che le controversie per le impugnazioni di cui all'art. 35 D. L.vo n. 25/2008 cit. sono regolate dalle disposizioni di cui all'art. 737 c.p.c. ove non diversamente disposto;

rilevato che l'art. 35 - salvo ovviamente il richiamo all'art. 35 bis di nuova introduzione in luogo dell'abrogato art. 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 - non ha subito alcuna modifica circa il suo contenuto precettivo e procedurale;

considerato che - in virtù della costante indicazione giurisprudenziale della Suprema Corte, che ha acquisito, allo stato, funzione di integrazione normativa - deve affermarsi che nell'ambito dell'art. 35 rifluisce, nella sua completezza, la cognizione del giudice dell'impugnazione avverso la decisione della Commissione Territoriale, con riguardo anche alla valutazione dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, qualificata come componente di quell'unica complessiva figura descritta dall'art. 10 Cost. e leggi attuative collegate ("Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286 del 1998", v. anche da ultimo S.U. ord. n. 5059/2017, Cass. n. 13632/16);

considerato, quindi, che non vi è alcuna indicazione testuale, né vi sono ragioni di interpretazione sistematica, che possano indurre a ritenere superata la giurisprudenza sul punto formatasi, o che legittimino una incongrua frammentazione della necessaria e ineludibile unitaria valutazione di merito e procedurale demandata al giudice, in sede di ricorso ex art. 35;

considerato, altresì, che tali valutazioni si corroborano nella constatazione che il legislatore speciale quando ha voluto sottoporre una particolare tipologia di procedure alla disciplina del rito sommario di cognizione lo ha stabilito espressamente - artt. 16, 17 e il nuovo art. 19 bis - nulla prevedendosi, invece, per l'impugnazione avverso il diniego di protezione umanitaria, così confermandosi l'assetto ordinamentale procedurale stratificatosi nel tempo, descritto nella citata giurisprudenza di legittimità e non modificato;

considerato che l'erronea forma di introduzione dell'impugnazione avverso il diniego di protezione umanitaria può non risolversi nella declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avuto riguardo alla particolare funzione che assume il giudizio ex artt. 35 e 35 bis cit., volto ad onerare il giudice di una completa verifica dei presupposti della protezione, nelle sue varie declinature: considerato, conseguentemente, che appare rispondente a tali prioritarie esigenze di salvaguardia degli effetti della pur tempestiva, anche se impropria proceduralmente, richiesta di riesame da parte dell'interessato, disporre la conversione del rito *ex officio*;

considerato, altresì, che risulta presentato anche diverso ricorso ex artt. 35 e 35 bis, così che deve procedersi all'assegnazione al medesimo giudice relatore, che provvederà in merito alla riunione dei procedimenti;

P.Q.M.

dispone che il ricorso sia trattato con il rito camerale ex artt. 35 e 35 bis cit.; designa quale giudice relatore ....., che provvederà in merito alla riunione con la connessa procedura già pendente.

Si comunichi.

Milano, .....

Il Presidente del Tribunale  
Presidente Sez. s. Immigrazione  
Roberto Bichi